MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 1

Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera II - Oli minerali - e' aggiunta la seguente voce: "I) oli minerali provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 100° C. sia inferiore al 30% in volume ed al 300° C. sia almeno il 90% in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a Kw 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione".

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 3 luglio 1957 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it